

R.G. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI

- Sezione Civile -

Dott. Stefano MARZO

ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta a n. [REDACTED] R.G., passata in decisione all'udienza del 23.10.2025.

Oggetto: - Azione di nullità -

TRA

[REDACTED]

Rappresentato e difeso dagli Avv. I. De Donno e G. D'Ippolito

ATTRICE

E

[REDACTED]

Rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED]

CONVENUTA

All'udienza del 23.10.2025 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni riportandosi agli atti introduttivi e a tutti rispettivi scritti difensivi

IN FATTO

Con atto del 15.01.2018 la [REDACTED], premesso che in data 31.10.2007 aveva stipulato con [REDACTED] un contratto di mutuo per euro 900.000,00 oltre interessi convenzionali e di mora, contraddistinto al Rep n. [REDACTED] e Racc. n. [REDACTED] con obbligo di restituzione in venti anni, mediante versamento di quaranta rate semestrali e con applicazione di un tasso debitore variabile inizialmente pari al 7,098% (T.A.N.), una percentuale pari al 7,391% a titolo di ISC e una percentuale di due punti in più del tasso convenzionale a titolo di interessi di mora, riferiva che, avendo conferito al proprio consulente contabile di fiducia ([REDACTED]) di verificare la legittimità della gestione del rapporto da parte della banca, aveva avuto conoscenza – alla luce della perizia espletata dalla predetta consulente – di diversi illeciti compiti dalla banca, che avevano fatto accrescere l'esposizione debitoria in misura maggiore rispetto a quanto realmente dovuto.

In particolare, deduceva quanto segue: a) erano stati addebitati interessi in misura superiore a quella stabilita contrattualmente; b) i tassi effettivamente applicati erano superiori a quelli pattuiti per iscritto, con riferimento sia al TAN che al TAEG; c) erano stati applicati tassi di interesse – sia convenzionale che di mora - in misura superiore ai limiti di soglia anti-usura fissati periodicamente dai Decreti Ministeriali in attuazione della L. 108/96.

Tanto premesso, citava [REDACTED] a comparire davanti a questo Tribunale, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:

- 1) In via principale, dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo, per applicazione di tassi di interesse oltre soglia anti-usura e dichiarare che ai sensi dell'art.1815 cc nulla è dovuto a titolo di interessi e che deve essere rimborsato quanto versato alla banca a titolo di interessi;
- 2) In subordine, in caso di indeterminatezza dei tassi di interesse, ricalcolarsi il saldo con applicazione del tasso di interesse legale e con esclusione dell'anatocismo;
- 3) In ulteriore subordine, previo accertamento del TAEG applicato, annullarsi il contratto di mutuo per violazione della buona fede contrattuale e rideterminarsi il saldo sulla base della sola sorte capitale, con esclusione degli interessi e con condanna al risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale.

Con comparsa di risposta 3.4.2018 si costituiva [REDACTED] impugnando, contestando le avverse tesi difensive e deducendo quanto segue:

- a) Tanto gli interessi corrispettivi quanto quelli moratori, quanto ogni singola voce suscettibile di valore economico è stata specificamente indicata in contratto.
- a) Sul fronte del rispetto da parte dell'ente mutuante del limite dell'usura, l'indice dei corrispettivi è stato ossequioso della soglia. L'art. 3 del contratto di mutuo che ci occupa prevede l'applicazione del tasso variabile derivante dalla somma dell'Euribor 6mesi/360 e da uno spread del 2,50%. Il tasso di ingresso, valido sino al 30/04/2008, era pari al 7,098% che, a decorrere dal 1/05/2008 sarebbe stato aggiornato secondo la variazione del tasso Euribor. Ebbene, il tasso soglia per la categoria di crediti considerata – mutui a tasso variabile – all'atto della stipula era pari al 8,565% e al momento della decorrenza dell'efficacia del

contratto (30/04/2008) al 8,625%. Quanto al periodo successivo (dal 1/05/2008) il tasso corrispettivo si assestava al tasso del 7,17% (4,67% + 2,5%) contro un tasso soglia di 9 punti percentuali.

- a) In secondo luogo, è da escludersi che il tasso di mora, in sé e per sé considerato, possa costituire la base di calcolo per la verifica del rispetto del tasso usura.
- b) Si rende comunque necessario l'adeguamento del tasso di mora sulla scorta delle indicazioni di Banca d'Italia in virtù dell'incremento di 2,1 punti percentuali ai TEG medi pubblicati.
- c) Nella denegata ipotesi in cui il tasso di mora fosse ritenuto eccedente la soglia usura, l'applicazione del tasso corrispettivo, legittimamente pattuito, non potrà essere disconosciuta.

Concludeva per il rigetto delle domande di parte attrice con vittoria sulle spese processuali.

Prodotta varia documentazione ed esperita CTU contabile, da ultimo la causa veniva introitata per la decisione.

IN DIRITTO

Da una prima CTU contabile del 11.09.2023 esperita (con varie integrazioni) a cura della [REDACTED] è emerso che *“gli effetti anatocistici (conseguenti al piano di ammortamento applicato) hanno determinato il superamento del Tasso soglia vigente per Mutui ipotecari a tasso variabile di cui al DM L. 108/96 - 8,565% sia con riferimento al **Tasso di interesse Corrispettivo**, al momento della pattuizione (31.10.2007), individuandolo nella misura di **10,453% che al Tasso di interesse di Mora che è 12,017%.”***.

Più precisamente *“nel caso de quo l'ammontare degli interessi è maggiore, con piano di ammortamento alla francese, rispetto a quello maturato con piano di ammortamento semplice per **un importo pari a € 128.833,02: detto importo costituisce un ulteriore costo “occulto” del credito**”*.

Trattandosi di un costo aggiuntivo che corrisponde ad una componente remunerativa del credito, esso va incluso fra le componenti economiche che concorrono alla formazione del TAEG, ai fini della verifica del superamento dei limiti di soglia anti-usura. Nel caso in esame, la CTU ha accertato che, aggiungendo detta componente economica alle altre, il tasso di interesse corrispettivo effettivo al momento della pattuizione era pari al 10,453% e dunque superiore al limite di soglia anti-usura, che era 8,565%.

Successivamente, la CTU è stata chiamata a rispondere al seguente quesito integrativo: *“risponda il CTU se, nel verificare il superamento o meno dei limiti di soglia anti-usura abbia o meno operato la maggiorazione del 2,10%”*, tenuto conto che, nella relazione originaria non era stata operata la maggiorazione del 2,10% in quanto i quesiti, che ne escludevano l'applicazione, erano stati disposti all'udienza del 25/06/2019, ben antecedente alla sentenza di Cass. Sez. Unite, 18 settembre 2020, nr. 19597, che avrebbe successivamente stabilito principi chiarificatori sul tema.

Sul quesito integrativo la CTU ha risposto nei seguenti termini:

*“Il tasso di interesse Corrispettivo rideterminato, alla data di pattuizione (31/10/2007) era pari a **8,14% entro il tasso soglia di 8,565% - C.T.U. originaria**; Il tasso di Mora rideterminato (senza maggiorazione di 2,10%+50% ex art. 2, co 4 L.,108/96) era pari a **9,55% superiore al tasso soglia di 8,565% - C.T.U. originaria**; Solo per il Tasso di Mora, se si tiene conto della maggiorazione di 2,10%+50% ex art. 2, co 4 L.,108/96) il tasso di **9,55% è entro il tasso soglia di 11,715% - 2^ C.T.U. Integrativa**”.*

Ciò nulla sposta rispetto alla già acclarata superiorità del tasso di interesse convenzionale rispetto al limite di soglia anti-usura, atteso che l'integrazione del 2,10% (ai fini della verifica del superamento del tasso soglia) riguarda solo il tasso di interesse di mora e non anche quello corrispettivo. Infatti, come chiarisce la CTU, *“Tenuto conto degli effetti anatocistici come da C.T.U. integrativa del 11/09/2023: Tasso Corrispettivo rideterminato era **9,346% superiore al tasso soglia usura 8,565%**”.*

Per effetto del superamento dei limiti di soglia anti-usura, fin dal moneto della pattuizione del tasso convenzionale, e in forza di quanto stabilità dell'art. 1815 co. 2 cc, deve affermarsi la nullità della clausola che stabilisce il tasso di interesse convenzionale (di conseguenza è nulla anche quella sul tasso di mora che viene regolata sulla base della determinazione del tasso convenzionale). Pertanto, alla società concedente il mutuo spetta il solo rimborso della sorte capitale, con gli interessi legali di mora dalla scadenza di ciascuna rata di mutuo eventualmente non corrisposta, nonché il rimborso delle spese pattuite per iscritto e degli oneri fiscali, con esclusione degli interessi di qualsiasi natura.

Alla soccombenza segue la condanna della società convenuta al pagamento delle spese di CTU e alla rifusione delle spese processuali in favore della società attrice nella misura di euro [REDACTED] di cui euro [REDACTED] per spese ed euro [REDACTED] per compensi di avvocato.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi, in accoglimento della domanda proposta da [REDACTED] contro [REDACTED], con riferimento al contratto di mutuo ipotecario per euro 900.000,00 contraddistinto al Rep n. [REDACTED] e Racc. n. [REDACTED], stipulato fra le parti in data 31.10.2007, dichiara la nullità delle clausole contrattuali relative agli interessi (convenzionale e di mora); dichiara che la società mutuante non ha diritto a percepire gli interessi pattuiti e che ha diritto a percepire la sola sorte capitale, con gli interessi legali di mora dalla scadenza di ciascuna rata di mutuo eventualmente non corrisposta fino al soddisfo, nonché le spese pattuite per iscritto e gli oneri fiscali indicati nel contratto. Dichiara, infine, che la società attrice ha diritto alla restituzione delle somme eventualmente corrisposte alla società mutuante in misura superiore rispetto a quanto innanzi specificato, da determinarsi in separata sede.

Condanna [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di CTU e alla rifusione delle spese processuali in

favore della società attrice nella misura di euro [REDACTED] di cui euro [REDACTED] per spese
ed euro [REDACTED] per compensi di avvocato.
Brindisi, 27.04.2026.

IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo